

Ordinanza Dirigenziale n. 50 del 15/01/2026

OGGETTO: OLIMPIADI E PARALIMPIADI INVERNALI 2026 - ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI – FASE 4 – “OBS & GC POWER AREA”

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31, recante: «*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie.*» con il quale La Fondazione «Milano-Cortina 2026» (*di seguito anche “Fondazione”*), costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'artcolo 14 del codice civile, dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, ha assunto le funzioni di Comitato organizzatore dei giochi;
- con deliberazione di Consiglio comunale 13 marzo 2025, n. 12, ad oggetto “Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Approvazione schema di contratto preliminare con impegni vincolanti tra Fondazione Milano Cortina 2026 e Comune di Verona” il Comune assumeva con la Fondazione l'impegno alla piena organizzazione dei Giochi;

Considerato che :

- a decorrere dal 19/01/2026 è prevista l'occupazione di un'area sul marciapiede di via degli Alpini, compresa tra il palazzo della Gran Guardia ed il civico n. 9;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici;

AVUTE presenti le esigenze del traffico e le caratteristiche delle strade e piazze;

VISTI

- gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;
- l'ordine di servizio n. 39/a 76-08, P. G. n. 34707 del 03.05.1999, l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni,
- l'art. 80 dello Statuto Comunale.

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa dalle ore 0.00 del giorno 19 gennaio 2026 alle ore 24.00 del 31 marzo 2026 vengono adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:

1. viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione, a tutte le categorie di veicoli compresi i monopattini, sul marciapiede di via degli Alpini, nel tratto compreso tra il palazzo della Gran Guardia ed il civico n. 9 di via degli alpini stessa;
2. vengono temporaneamente revocate tutte le Ordinanze nelle parti che fossero eventualmente in contrasto con il presente provvedimento;

3. di individuare quale Responsabile del Procedimento relativo all'approvazione del presente atto, l'Arch. Nicola Macchiella;
4. la scrivente Direzione e la Direzione Polizia Locale provvederà per quanto di competenza mandando, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà:
 - a. comunicato in copia a:

Fondazione Milano Cortina 2026;
Questura di Verona;
Sezione Polizia Stradale di Verona;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona;
Nucleo Comando Compagnia Carabinieri di Verona;
Suem 118 Verona;
AMT3 SpA;
ATV SpA;
AMIA Verona SpA;
V-RETI SpA;
AGSM AIM Smart Solutions srl;
ACQUE VERONESI sc a rl;
Unione Radiotaxi Verona;
Circoscrizione I[^];
Direzione Polizia Locale e Protezione Civile;
Direzione Commercio e Manifestazioni;
Direzione Servizi Sociali
Direzione URP;
all'Ufficio Servizio Stampa;
 - b. di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio *on-line* del sito istituzionale, al fine di darne adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge;
6. il presente provvedimento sarà esecutivo in seguito all'installazione dei prescritti segnali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi D. Lgs n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni ai sensi D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Firmato digitalmente da :
Il Dirigente
MICHELE FASOLI